

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SULLEREGOLE

Associazione di promozione sociale (APS)

Testo approvato in data:

22 ottobre 2020

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'Associazione denominata ASSOCIAZIONE SULLEREGOLE assume la denominazione "ASSOCIAZIONE SULLEREGOLE, associazione di promozione sociale", in ottemperanza al D.Lgs. n. 117/2017, per brevità detta anche "Associazione Sulleregole, APS" - di seguito denominata Associazione - .

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza dei diritti e pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

L'Associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II del Codice civile, dalla normativa sul Terzo Settore e dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano in C.so Magenta 42 e può istituire sedi secondarie.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'attività di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea degli associati delibera l'eventuale Regolamento interno di esecuzione dello statuto, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà, dignità e parità (di genere) tra gli associati, con le seguenti finalità:

- diffondere la conoscenza della Carta Costituzionale che ha come fondamento la pari dignità sociale, la cultura del rispetto delle persone e delle regole che servono a garantirlo, attraverso incontri, corsi di formazione, video conferenze, pubblicazioni ed altri strumenti di comunicazione con studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, con cittadini, con comunità, con persone con limitazioni della libertà personale, con associazioni, centri culturali e sociali di qualsiasi genere e tipo;
- elaborare ed attuare progetti specifici nell'ambito della scuola, del carcere, di istituzioni, di enti, del teatro, dell'immigrazione, anche attraverso la creazione di collegamenti con entità aventi scopi simili.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono riconducibili alle attività individuate nell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 alle lettere:

“d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;”

“h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;”

“i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;”

“l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto delle povertà educativa;”

“v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata”.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolge le seguenti attività:

- organizzare convegni, conferenze, incontri, dibattiti, seminari, corsi, proiezioni di film e documentari; promuovere la lettura e la costituzione di circoli di lettura con cittadini anche in ambito scolastico rivolti a studenti, docenti e genitori;
- promuovere incontri con insegnanti, studenti, cittadini, genitori, gruppi professionali, comunità e istituzioni;
- costituire, organizzare e gestire gruppi di studio e di ricerca e sistemi volti alla riflessione e allo studio dei cambiamenti sociali;
- progettare e curare la formazione degli associati per lo svolgimento dell'attività di formazione di cui sopra;
- gestire il sito ufficiale raggiungibile attraverso il dominio "sulleregole.it" e mediante tutti gli altri domini registrati dall'Associazione;
- gestire le pagine ufficiali presenti all'interno dei social network e ogni altra iniziativa divulgativa, audiovisiva, editoriale pubblicata online e offline.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio di Coordinamento.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché per questi ultimi in forma libera e gratuita fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

La gestione dell'Associazione avviene nel rispetto degli artt. 35 e 36 del D. Lgs 117/2017.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 4

(Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche (nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione stessa) che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività dell'Associazione medesima.

Sono associati:

- in qualità di associati fondatori, coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione;
- in qualità di associati ordinari, coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio di Coordinamento;
- in qualità di soci onorari, quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa, specificamente nominate dal Consiglio di Coordinamento.

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri; il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Coordinamento su domanda dell'interessato assicurando la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle pari opportunità in coerenza con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Coordinamento comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata anche dai genitori o da chi ne fa le veci.

Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per le nomine degli organi direttivi dell'Associazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Il contributo dei soci è rappresentato dalla quota associativa annuale, viene deliberato dall'Assemblea e deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno; esso non è trasferibile, né rivalutabile e non può essere restituito in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio.

Agli associati possono essere invitati dal Consiglio di Coordinamento a contribuire volontariamente alle spese dell'associazione.

ART. 5

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio di Coordinamento;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati
- denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e il Regolamento interno;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Coordinamento.

ART. 6

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato presta la sua attività nell'ambito dell'Associazione come volontario.

L'associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito nei confronti dell'Associazione - art. 17, comma 5, D.Lgs. 117/2017 - .

L'attività dell'associato svolta su espresso incarico dell'Associazione non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può, in ogni momento, recedere, senza oneri, dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Coordinamento.

Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio di Coordinamento, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Il Consiglio di Coordinamento può proporre all'assemblea, dopo aver sentito l'interessato, l'esclusione di un associato per inosservanza di disposizioni rilevanti sia dello Statuto, sia di regolamenti dell'Associazione, sia di deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione e in ogni caso per gravi motivi.

L'Associazione recepisce il disposto dell'art. 23, comma 3, del D.lgs 117/2017, secondo il quale "[..]chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione"; nonché dell'art. 24, comma 3, del Codice Civile, secondo il quale: "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione".

L'esclusione è comunicata al socio escluso con provvedimento motivato a mezzo di raccomandata AR ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso – tramite raccomandata AR – dell'associato escluso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Organo di controllo - se costituito - che, previo contraddittorio, decide in via definitiva nella prima riunione convocata.

ART. 8

(Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio di Coordinamento;
- Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi:

- Organo di controllo;
- Revisore legale.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

Ai componenti degli organi sociali possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 9 **(Assemblea)**

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun associato, in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario.

L'Assemblea può essere svolta in tutto o in parte mediante mezzi di telecomunicazione ovvero il voto può essere espresso per corrispondenza o in via telematica purché sia verificabile l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.

La comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o su richiesta di almeno un terzo del Consiglio di Coordinamento.

I voto è palese, salvo che riguardi temi coperti dalla riservatezza della persona.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

ART.10

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- elegge i componenti del Consiglio di Coordinamento;
- ratifica la proposta del Consiglio di Coordinamento in ordine alla quota annuale a carico dei soci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto anche concernenti la qualifica di socio fondatore, ordinario o onorario;
- delibera in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio di Coordinamento;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera l'esclusione dell'associato;
- elegge, se lo ritenga opportuno, i componenti dell'Organo di Controllo;
- nomina, se lo ritenga opportuno, il Revisore legale.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 13

(Consiglio di Coordinamento)

Il Consiglio di Coordinamento amministra l'Associazione e ha il compito ed opera in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di Coordinamento è composto da 5 a 9 Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio di Coordinamento è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio di coordinamento compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Il Consiglio è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS):

- amministra l'associazione e attua le deliberazioni dell'Assemblea
- esercita, in qualità di organo collegiale, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formula i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea

- predispone il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale - da sottoporre all'Assemblea - nel rispetto degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza in applicazione dell'art. 15, D. Lgs. 117/2017 ;
 - approva, con il beneficio d'inventario, eventuali lasciti, eredità e donazioni;
 - predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
 - elegge fra i propri membri il Presidente;
 - elegge tra i propri membri il Vicepresidente;
 - nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
 - delibera circa l'ammissione e la decadenza degli associati;
 - delibera in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
 - presenta all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
 - ricerca e istruisce le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche e private.
- Le limitazioni del potere di rappresentanza del Consiglio non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio nel corso del triennio sono effettuate sulla base del numero dei voti riportati e devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alle sostituzioni. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Se viene a mancare la maggioranza, l'intero Consiglio decade e il Presidente, anche se dimissionario, deve convocare l'Assemblea per l'elezione delle nuove cariche sociali.

ART. 14 **(Presidente)**

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Coordinamento a maggioranza dei presenti, presiede anche l'Associazione, la rappresenta legalmente e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Coordinamento e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo e Revisore legale)

L'Assemblea può eleggere un Organo di controllo costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo di controllo, dopo l'esaurimento dei supplenti, effettuate nel corso del triennio sulla base del numero dei voti riportati, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'Organo di controllo ha il compito di risolvere le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

L'Assemblea può eleggere un Organo di controllo per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato dell'Organo anche a un singolo atto o a più atti determinati.

Art. 16

(Revisore Legale)

L'Assemblea può eleggere un Revisore legale tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali.

Il Revisore : – esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori legali; – agisce di propria iniziativa oppure su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato; – può partecipare alle riunioni del Consiglio di coordinamento quando si tratti di materia sulla quale ha competenza; – riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisore.

Art. 17

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio di Coordinamento;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Coordinamento;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio di Coordinamento.

L'Associazione provvede inoltre a mantenere attiva la raccolta e l'aggiornamento dei provvedimenti legislativi pertinenti alle sue finalità ed attività, certificandola mediante la istituzione di un apposito registro.

ART. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 19

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Coordinamento e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono promosse dal Consiglio di Coordinamento e istruite dall'organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 25

(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune dell'Associazione medesima. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 26

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017. Gli enti destinatari sono individuati dall'Assemblea straordinaria nel deliberare l'estinzione.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 29

(Norme transitorie)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, convertito con modifiche dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. n. 117/17.
3. L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) viene inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

